

COMUNE DI BOJANO

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. N. 267/2000)

ORIGINALE

n. 3 del 3 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL T.U. 267/2000.

L'anno duemilaventi, il giorno 3 del mese di febbraio, alle ore 16 e segg., nella sede municipale del Comune di Bojano (CB), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'intervento dei sigg.:

dr. Fabrizio	COCOLA	Presidente	presente
dr. Pasquale	DE FALCO	Componente	presente
dr. Vincenzo	BISOGNO	Componente	presente

Assicura la verbalizzazione del presente atto il componente della Commissione dr. Pasquale De Falco;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bojano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9.08.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 03.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 23/01/2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93 la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata in data 21.01.2019, entro 5 giorni dalla notifica del decreto di nomina, giusta deliberazione n. 1 con la quale è stato individuato anche il Presidente;

ATTESO CHE con precedente propria deliberazione n. 2 del 25.01.2019, è stato approvato l'avviso per l'avvio delle procedure connesse alla rilevazione della massa passiva, regolarmente pubblicato;

CONSIDERATO CHE con successiva deliberazione n. 9 del 27.03.2019, ai sensi dell'articolo 254, comma 2 del TUEL, il termine scadente il 27.03.2019 è stato prorogato di trenta

giorni, al 26.04.2019, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti legittimati alla procedura di rilevazione della massa passiva mediante la presentazione di apposita istanza;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 12 del 12 LUGLIO 2019 avente ad oggetto: "Relazione sullo stato dei lavori e richiesta proroga di 180 giorni per l'ultimazione della rilevazione della massa passiva", è stata richiesta al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva del Comune di Bojano;

RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 11 novembre 2019, con quale veniva nominato il nuovo Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;

ATTESO CHE con deliberazione n. 14 del 16 dicembre 2019 si è dato atto dell'insediamento della nuova commissione straordinaria di liquidazione nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo n. 267/2000, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 2019, nelle persone del dott. Fabrizio Cocola, del dott. Pasquale De Falco e con decreto del Presidente della Repubblica del 02 dicembre 2019, nella persona del dott. Vincenzo Bisogno;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2020 si è deciso:

1) di dare atto che entro i termini di richiesta della precedente proroga dei 180 giorni, erano state presentate 143 istanze di ammissione alla massa passiva e che successivamente, sono state presentate ulteriori 11 istanze per un totale complessivo di 154 domande;

2) di dare atto che da una prima, sommaria analisi delle istanze presentate, l'importo totale della massa passiva ammonta ad € 18.199.205,01 oltre eventuali altre spese accessorie alla data del 12.12.2019 (data dell'ultima istanza pervenuta);


3) di dare atto che la stragrande maggioranza dei debiti inseriti nella rilevazione sono privi di precedente impegno di spesa e della conseguente liquidazione amministrativa, ex art. 184 del T.U.E.L. 267/2000, integrando, così, la fattispecie dei debiti fuori bilancio ex art 194, lettera e) del suddetto testo unico;

4) di dare atto della necessità di acquisire dai responsabili dei servizi dell'ente l'attestazione prevista dall'art. 254, IV comma, del citato T.U.;

5) di dare atto che il Comune dovrà provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

6) di dare atto che la Commissione sta valutando l'importo complessivo di tutti i debiti censiti al fine di proporre, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Testo Unico, richiedendo all'Amministrazione comunale il provvedimento di adesione;

7) di richiedere al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di ulteriori 90 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva del Comune di Bojano;



CONSIDERATO CHE dalla rilevazione attuale delle istanze presentate, l'importo totale della massa passiva sommariamente ammonta ad € 18.250.000,00 oltre eventuali altre spese accessorie;

DATO ATTO, altresì, che dall'analisi delle singole pratiche si è rilevato che la stragrande maggioranza dei debiti inseriti nella rilevazione sono privi di precedente impegno di spesa e, quindi, della conseguente liquidazione amministrativa ex art. 184 del T.U.E.L. 267/2000;

RICHIAMATA la nota prot. 8491 del 9 maggio 2019 con la quale la Commissione Straordinaria di liquidazione chiedeva di provvedere con urgenza alla quantificazione del fondo cassa, opportunamente rettificato, al fine di consentire la prosecuzione delle attività previste dalla normativa vigente, e richiedeva la quantificazione dei residui attivi e passivi di competenza dell'OSL;

DATO ATTO CHE per la quantificazione del fondo veniva richiesta una preliminare ricostituzione della consistenza delle somme vincolate utilizzate dall'Ente per il pagamento delle spese correnti, a norma dell'art. 195 del T.U.E.L., mediante entrate di parte corrente non vincolate, incassate successivamente al 31.12.2017 ed entro la data di dichiarazione del dissesto;

DATO ATTO CHE ad oggi nonostante le sollecitazioni mosse all'amministrazione comunale di Bojano la Commissione non ha ricevuto alcun riscontro in merito;

PRESO ATTO CHE l'Ente alla data odierna non ha provveduto ancora alla quantificazione con apposita delibera dei residui attivi e passivi di competenza dell'OSL alla data del 31.12.2017;

PRESO ATTO CHE da conto consuntivo 2017 approvato con delibera di C.C. n. 7 del 06.06.2018 risultano residui attivi di € 21.344.974,18 e residui passivi di € 12.198.850,83;

RICHIAMATA la nota prot. 10695 del 10/06/2019 con la quale si sollecitava, ancora una volta e con estrema urgenza, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) del D.P.R. 378 del 1993, con il conseguenziale trasferimento dei fondi sul conto della Commissione straordinaria, acceso presso il Tesoriere comunale;


DATO ATTO CHE la Commissione ha ritenuto di dover richiedere ai responsabili dei servizi dell'ente l'attestazione prevista dall'art. 254, comma 4, del citato T.U. al fine di poter assumere ogni informativa preordinata al riconoscimento del debito;

RICHIAMATA la nota prot. 10772 del 11/06/2019 con la quale si sollecitava, con estrema urgenza, di ottemperare a quanto previsto dal T.U.E.L. all'art. 254 comma 4, ed in particolare il Settore finanziario, che nonostante le richieste da parte di questa Commissione non ha prodotto ad oggi neppure un'attestazione;

CONSIDERATO CHE ogni responsabile di servizio ha avuto ben oltre i 60 giorni di tempo, ai sensi del citato art. 254, IV comma, per rilasciare l'attestazione richiesta;

DATO ATTO CHE la Commissione ha avviato le procedure di cui all'art. 254, IV comma, del citato T.U., procedure che sono ancora in atto;

DATO ATTO CHE l'ultima istanza di insinuazione alla massa passiva è stata presentata in data 12.12.2019 con prot. n. 21411;



MESSO IN RISALTO che attualmente la Commissione sta valutando l'importo complessivo di tutti i debiti censiti al fine di proporre, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del Testo Unico, richiedendola all'Amministrazione comunale il provvedimento di adesione;

ATTESO CHE la massa passiva viene dunque stimata sulla base delle 155 istanze di ammissione pervenute pari complessivamente ad € 18.250.000,00 oltre eventuali altre spese accessorie;

FATTO PRESENTE che la delibazione delle pratiche pervenute ha comportato ad oggi l'esclusione parziale o totale di alcune istanze per un importo di richieste non ammesse di complessivi € 113.900,00;

CONSIDERATO CHE all'importo complessivo delle istanze pervenute deve essere sommato l'importo per gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti della C.S.L., spese diverse, possibili collaborazioni esterne, oneri riflessi, IVA, spese di pubblicità, remunerazioni compenso lavoro straordinario al personale dipendente, ecc.) quantificati in via presuntiva in € 300.000,00 e così per complessivi € 18.436.100,00;

DATO ATTO CHE, al citato importo bisogna eventualmente aggiungere gli importi dei residui passivi per i quali non risultano presentate istanze ma sono regolarmente iscritti nella contabilità dell'Ente;

CONSIDERATO INOLTRE CHE l'importo per gli oneri della liquidazione e l'importo relativo a debiti privilegiati andrà corrisposto al 100%;

RICHIAMATA la previsione dell'art. 258, comma 3, in merito alla possibilità per l'organo straordinario di liquidazione, una volta effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, di definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;

RIBADITO CHE l'Amministrazione comunale a tutt'oggi non ha provveduto alla quantificazione del fondo cassa, opportunamente rettificato, alla ricostituzione della consistenza delle somme vincolate utilizzate dall'Ente per il pagamento delle spese correnti, alla ricostruzione dei fondi vincolati in entrata ed in uscita, al trasferimento dei fondi sul conto della Commissione straordinaria, acceso presso il Tesoriere comunale, alla redazione delle attestazioni di cui all'art. 254 comma 4 del TUEL;

PRESO ATTO CHE l'Ente alla data odierna non ha provveduto ancora alla quantificazione con apposita delibera dei residui attivi e passivi di competenza dell'OSL alla data del 31.12.2017;

DATO ATTO CHE la situazione della MASSA ATTIVA da destinare al pagamento delle passività pregresse, ad oggi, non quantificata dall'Amministrazione, ma comunque risulta dai dati in possesso dell'OSL, non sufficiente alla copertura della massa passiva, vista l'ingente mole di istanze che riguardano situazioni debitorie fuori bilancio e tenuto conto anche dell'enorme difficoltà di riscossione dei crediti da parte dell'Ente;



CONSIDERATO CHE si provvederà a richiedere all'Ente di procedere all'alienazione del patrimonio dell'Ente solo in caso di effettiva necessità;

CONSIDERATO CHE di conseguenza questa Commissione, in base all'articolo 258, comma 3, può procedere con la procedura semplificata proponendo periodicamente le transazioni ai creditori i cui crediti abbiano i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

DATO ATTO CHE la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte della Commissione, di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, da formulare nei sei mesi dalla conseguita disponibilità delle risorse liquide ai sensi dell'articolo 258 - comma 3 - del TUEL;


SOTTOLINEATO CHE la procedura semplificata prevede necessariamente che, entro 30 giorni dalla data odierna, che la Giunta deliberi l'adesione dell'ente locale alla procedura semplificata e si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'indebitamento pregresso per almeno il 40% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo per intero dei debiti privilegiati;

CONSIDERATO CHE l'art. 258 del T.U.E.L. 267/2000 prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti contratti dall'Ente in dissesto, disponendo che "l'Organo Straordinario di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione";

RITENUTO CHE questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha acquisito elementi contabili, parziali ma sufficienti per ritenere non conveniente la modalità ordinaria, stante l'assoluto squilibrio finanziario tra la stima presunta della massa attiva e l'ammontare presunto, alla data odierna, del complessivo debito di competenza di questa C.S.L.;

CONSIDERATO quanto sopra, si ritiene costituisca valida motivazione per formulare la proposta di liquidazione semplificata, tenuto conto che l'adozione della "*procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce*" (vedi Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 13/2012/FRG – cfr inoltre Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n.14/2009/IADC; studio svolto dal Ministero per l'Interno, pubblicato sul sito internet "*finanza locale.interno.it*"; Circolare F.L. 19/2003 avente ad oggetto: Conversione in legge 116 del 20 maggio 2003 del Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50. Disposizioni di interesse per gli Enti Locali);

RICHIAMATA la Circolare F.L. 28/1997 avente ad oggetto: "Modifiche introdotte dal Decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342 recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli Enti Locali a norma dell'art. 9, comma 1 della legge 15 maggio 1997 n. 127" con cui si evidenzia, tra l'altro che: "*Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi nell'ambito di una percentuale*



definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione straordinaria, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita”.

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 258, comma 3, prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione possa definire transattivamente le pretese creditorie anche periodicamente;
- la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo, di una somma variabile tra cui il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- la procedura semplificata prevede necessariamente che entro 30 giorni la Giunta deliberi l'adesione dell'Ente locale e si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie, ai sensi dell'art. 258 del TUEL;
- in caso di non adesione alla procedura da parte della Giunta Comunale, questo Organo dovrà procedere con la procedura ordinaria, di cui all'art. 256 del testo Unico, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del Piano di rilevazione ed il pagamento di un acconto a tutti i creditori ammessi in base alla disponibilità di cassa, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata; la parte non coperta cadrà inevitabilmente sull'Ente e, come indicato nella apposita modulistica ministeriale, dovrà essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;
- alla luce di quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dall'art. 258 del Testo Unico, ai fini di un consistente contenimento della spesa e di una accelerazione delle operazioni di risanamento;

RITENUTO quindi di richiedere all'Amministrazione comunale il provvedimento di adesione o meno alla procedura semplificata da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente;

VISTI:

- Il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati;
- Il titolo VIII del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- La legge Costituzionale n. 3/2001;
- L'articolo 5 del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004, che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti Locali in stato di dissesto finanziario;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione unanime, espressa in modo palese, esito accertato e proclamato dal Presidente:



DELIBERA


Per motivi suesposti che si intendono integralmente qui riportati anche se non materialmente trascritti:

1. Di proporre all'amministrazione Comunale di Bojano l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del testo Unico al fine di accelerare le operazioni di risanamento e contenere la spesa;
2. Di richiedere all'amministrazione comunale l'adesione alla procedura semplificata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente;
3. Di riservarsi di adottare con separati provvedimenti ogni occorrente atto nel rispetto della disciplina di settore;
4. Di dare atto che nel caso l'Amministrazione comunale non intenda aderire alla proposta di procedura semplificata, dovrà rendere adeguata motivazione e dovrà indicare le risorse che l'Amministrazione intende destinare a pagamento della massa passiva e provvedere come per legge;
5. Di notificare il presente provvedimento al Commissario straordinario, al Segretario comunale e al Revisore dei conti;
6. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale per il tramite della Prefettura di Campobasso e alla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Molise;
7. Di disporre la pubblicazione del seguente atto deliberativo all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R n.378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000, a cura dell'Amministrazione.




Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.


Il Presidente
dott. Fabrizio Cocola



Il Segretario A.f.
dott. Pasquale De Falco



Il Componente
dott. Vincenzo Bisogno



Comune di Bojano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 51 del 04 FEB 2020

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bojano dal giorno 04 FEB 2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

BOJANO (CB)
Li, 04 FEB 2020

IL MESSO
IL MESSO COMUNALE
Fiorino Niro

